



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO IV

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2023/00029 DEL 19/04/2023

OGGETTO : PARERE EX ART. 55 "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

L'anno duemilaventitre il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 10:02 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

ALBERGO DOTT.SA GRAZIA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBINANTE Mariella	SI
2	BALZANO Sig. Giuseppe	SI
3	BURDI Vincenzo	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
7	MASELLI Giuseppe Roberto	SI
8	MENOLASCINA Sig. Vito Antonio	SI
9	QUARANTA Sig. Michelangelo	NO

4	CASCIONE Giulio	SI	10	QUARANTA Sig. Nicola	SI
5	FAVIA Annalisa	SI	11	SALIANO Sig. Vito	SI
6	FUMAI Domenico	NO	12	SCARDIGNO Orsola	SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Luciana Cazzolla .

Totale presenti: n. 10 su n. 12 consiglieri assegnati

Assenti : Domenico Fumai Michelangelo Quaranta

Il Presidente della 1 CCP, riferisce:

Con nota protocollo 0113926/2023 del 30/03/2023 ricevuta dalla Ripartizione Tributi si chiedeva di esprimere parere ex art. 55 del vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo sulla Proposta di Deliberazione n. 2023/150/00007 del 29.03.2023, avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno".

La 2CCP ha esaminato la questione in data 31.03.2023 con verbale n. 63, in data 5.04.2023 con verbale n. 66, in data 6.04.2023 con verbale n. 67 e in data 7.04.2023 con verbale n. 68 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti.

La 1CCP ha esaminato la questione in data 11.04.2023 con verbale n. 66, in data 12.04.2023 con verbale n. 67, in data 14.04.2023 con verbale n. 69 e, per mancanza di tempo, ha ritenuto di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio.

Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

UDITA la relazione della Presidente;

PRESA VISIONE della documentazione pervenuta;

SENTITI i diversi interventi;

VISTI i verbali della 2CCP n. 63 del 31.03.2023, n. 66 del 5.04.2023, n. 67 del 6.04.2023 e n. 68 del 7.04.2023 e i verbali della 1CCP n. 66 dell' 11.04.2023, n. 67 del 12.04.2023, n. 69 del 14.04.2023;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore del Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

DELIBERA

1) **ESPRIMERE, parere**

2) DARE MANDATO alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla Ripartizione Tributi.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari, data di segnatura del protocollo

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.)

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5

e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie
Al Sig. Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione 2023/150/00007 del 29.03.2023, avente ad oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno."

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente dagli Assessori proponenti e dal sottoscritto, che si compie alla presente.

Con la presente, pertanto, si richiede ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo l'espressione del parere di competenza di ciascun Municipio entro il termine di 30 giorni.

In attesa di ricevere nel predetto termine i succitati pareri e restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Ninni



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2023/150/00007

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 29/03/2023
Assessore: Ines Pierucci
Altri Settori: Ripartizione Tributi
Estensore: Giuseppe Ninni
Responsabile Proponente: Giuseppe Ninni

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



c_a662: Comune di Bari - Prot. 30/03/2023.0113926.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Ninni, Ines Pierucci, Alessandro D Adamo

Oggetto: Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Culturali e Turistiche Dott.ssa Ines Pierucci e dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
 - d) disposto che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e

possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che il Comune di Bari rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come attestato dal Report 2015/2021 reso dall'Osservatorio Turistico Regionale, dal quale si evince che la città di Bari ha registrato n.916640 presenze turistiche nel 2019 (di cui n.413661 stranieri) e n.624271 nel 2021 (di cui n.237637 stranieri) tanto da collocare la Città di Bari tra le principali destinazioni turistiche della Puglia;

DATO ATTO che i consistenti flussi turistici, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico e l'economia insediata della città, comportano tuttavia correlate spese aggiuntive a carico del bilancio comunale, sia per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva manutenzione del territorio oltre che per garantire un'adeguato livello d'iniziativa, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre garantire adeguati interventi in materia di turismo, ed investire in tale ambito migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per il recupero, conservazione e miglioramento del patrimonio culturale ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, con la conseguente esigenza di un costante e maggiore impegno di risorse finanziarie.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di adottare, quindi, il relativo Regolamento nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni e riduzioni del tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità e periodicità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento;

PRESO ATTO che l'entrata tributaria conseguente, rapportata al fabbisogno di spesa in ambito turistico, risulta essere indispensabile per assicurare gli equilibri del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che ha avuto luogo la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di Bari nel corso di diverse riunioni, da ultime quelle del 19 gennaio 2023 (convocazione Prot.3734/2023) e del 06 marzo 2023 (convocazione Prot.82884/2023), che ha consentito al Comune di acquisire le osservazioni delle associazioni medesime;

VISTO il testo del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale proposto per l'approvazione;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000 è attribuita alla competenza della Giunta Comunale, che dovrà provvedervi con separato provvedimento, in conformità ai dettami di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 23/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto legge 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della sua delibera di approvazione sul sito del Ministero dell' economia e delle finanze;

DATO ATTO che al fine di assicurare il complesso assolvimento degli obblighi in capo all'Ente connessi con l'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario assicurare idonee nuove unità lavorative presso la Ripartizione Tributi del Comune di Bari;

VISTI :

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e 7 del D.Lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'articolo 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- l'articolo 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020;

DATO ATTO che con nota prot. n. ____ del ____ a firma del Direttore della Ripartizione ____, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva,

l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine perentorio di 30 giorni previsto dal medesimo articolo 55;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere della Commissione consiliare competente;

DELIBERA

- 1. DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Bari l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- 2. DI APPROVARE** pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto legge 201/2011, il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell' economia e delle finanze;
- 4. DI DARE ATTO** che con successiva Deliberazione della Giunta Comunale verranno adottate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno, differenziate in forza della categoria



alberghiera e della durata del soggiorno, in ossequio al principio della capacità contributiva e della progressività di cui all'art. 53 Cost.;

5. **DI INCARICARE** la Direzione Generale alle necessarie allocazioni di personale presso la Ripartizione Tributi che si occuperà della gestione del tributo, con la conseguente modifica del funzionigramma comunale;
6. **DI DARE ATTO** che con successiva Deliberazione della Giunta Comunale si provvederà alla designazione e nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno;



c_a662: Comune di Bari - Prot. 30/03/2023.0113926.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Ninni, Ines Pierucci, Alessandro D Adamo



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

c_a662: Comune di Bari - Prot. 30/03/2023.0113926.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Nimni, Ines Pierucci, Alessandro D Adamo

Approvato con deliberazione C.C. n. _ del _



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

INDICE

- Art. 1) Oggetto del Regolamento**
- Art. 2) Istituzione e presupposto dell'Imposta**
- Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 4) Esenzioni**
- Art. 5) Riduzioni**
- Art. 6) Misura dell'Imposta**
- Art. 7) Obblighi del gestore**
- Art. 8) Versamenti dell'imposta**
- Art. 9) Controllo e accertamento imposta**
- Art. 10) Sanzioni**
- Art. 11) Riscossione coattiva**
- Art. 12) Rimborsi**
- Art. 13) Contenzioso**
- Art. 14) Comitato di Indirizzo**
- Art. 15) Disposizioni transitorie e finali**



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Bari, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bari.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Bari. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i residenti nel Comune di Bari;
 - b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - e. gli studenti universitari fuori sede iscritti a qualunque Università avente sede nel Comune di Bari. Sono a tal fine equiparati coloro che frequentano master o scuole di specializzazione post – laurea nelle predette Università;
 - f. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
 - g. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - j. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - k. i visitatori in viaggio per motivi concorsuali
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 5 Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
 - b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
3. La riduzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 aprile dell'anno in cui si chiede la riduzione.
4. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico, per quelli di cui alla lettera b) e della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera c). Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 6 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.
4. Il Comune di Bari, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 4 giorni consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 7 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Bari, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui agli articoli 4 e 5.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi dichiarativi, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Bari, entro sette giorni dalla partenza:
 - o Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria strutture;
 - o Il relativo periodo di permanenza;
 - o Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - o Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - o L'imposta dovuta;
 - o Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto;

7. I gestori sono obbligati a riversare al Comune l'imposta di soggiorno trimestralmente, entro 15 giorni dalla chiusura dei seguenti trimestri: 01 gennaio/31 marzo; 01 aprile/30 giugno; 01 luglio/30 settembre; 01 ottobre/31 dicembre. Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione periodica dell'importo da versare, contenente il riepilogo trimestrale delle informazioni di cui al precedente comma 6.
In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.
8. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Bari il periodo di chiusura.
9. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
10. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
11. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
12. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8

Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Bari.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Bari le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art.4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento secondo le modalità indicate all'art.7, comma 7 del presente regolamento.

Il versamento può essere effettuato:

- Mediante modello F24 di cui all'art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n.241;
- Mediante modalità telematica messa a disposizione dall'Ente.

Art. 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazioni annuale di cui di cui all'art. 7, comma 11, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggi Web", così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 10 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art.7, commi 9 e 10, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale Puglia n.57/2018 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Bari.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Comitato di Indirizzo

1. L'Amministrazione comunale convoca un Comitato di Indirizzo composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di gestione dell'imposta di soggiorno.
2. Lo stesso Comitato di Indirizzo, ferme restando le competenze e potestà esclusive del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in materia di istituzione e ordinamento dell'imposta e di determinazione delle relative tariffe, ex artt.42 e 48 del D.Lgs 267/2000, svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo e di monitoraggio sull'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento all'effettivo impiego delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con la Deliberazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, ed alle eventuali problematiche di carattere tecnico.
3. Alla convocazione periodica (almeno una volta l'anno) del Comitato di Indirizzo provvedono gli Assessorati alla Cultura e Turismo e alle Risorse Finanziarie.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrativo Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.).

OGGETTO: Regolamento Imposta di Soggiorno. Trasmissione documentazione.

Al Sig. Direttore Ripartizione Tributi
E, p.c. All' Assessora Ines Pierucci
Al Sig. Direttore Generale

Si trasmettono, per competenza, le note prot. n. 3734 del 04.01.2023 e n. 68782 del 24.02.2023 concernenti le convocazioni delle riunioni di cui all'oggetto, del 19 gennaio e del 6 marzo c.a., finalizzate alla discussione della bozza di Regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno e gli elenchi dei partecipanti ai due su citati incontri.

Tanto si trasmette per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
Avv. Marisa LUPELLI

Pos Cultura
Dott.ssa Lisa Pietropaolo

Istr. Amm.
Stella Alberotanza
s.alberotanza@comune.bari.it



COMUNE DI BARI

Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrativo Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.).

puglia@confcooperative.it
claaipuglia@libero.it
confapipuglia@gmail.com
confartigianato.puglia@virgilio.it
confesercentipuglia@libero.it
ferrante@legapuglia.it
fistel.puglia@cisl.it
info@casartigianipuglia.it
info@confapipuglia.it
info@confapibaribat.it
info@uilpuglia.it
info@claaipuglia.it
info.casartigianipuglia@gmail.com
legacoop@legapuglia.it
puglia@confcooperative.it
puglia@cisl.it
puglia@confcommercio.it
puglia@cna.it
regionale@puglia.cgil.it
ricci@legapuglia.it
rollo@legapuglia.it
uilcompuglia@yahoo.it
urpuglia@uil.it
usr.puglia@cisl.it

Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani - Sezione Turismo

confindudtripuglia@confindudtripuglia.it
cosimo.ranieri@villaromanazzi.com

Presidente Federalberghi Bari

info@federalberghibari.it
f.caizzi@federalberghibari.it
presidente@federalberghibari.it

Presidente AETB Associazione Extralberghiero

Terra di Bari

info@aetb.it
extralberghierobari@gmail.com

Presidente Confesercenti Bari

info@confesercentibari.it

Coordinatore Bari Area Metropolitana Assoviaggi

Confesercenti

maurizio.federighi@gmail.com
m.federighi@federicianotravel.it

Presidente Provinciale Assoturismo Confesercenti

francescodecarlo25@gmail.com
francesco.decarlo@confesercentibari.it

Presidente FIAVET Puglia

info@innocentiviaggi.it
fiavetpuglia@fiavet.it

Presidente Confguide Confcommercio Bari

pietropalermo@inwind.it



COMUNE DI BARI

Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche

confguidebaribat@confcommerciobari.it

Presidente Federagit Metropolitana Terra di Bari

anna.gernone@gmail.com

segreteria.federagitbari@gmail.com

**Vice-presidente vicario Federagit Metropolitana
Terra di Bari**

federagit.bari@gmail.com

rossellagendarmi@gmail.com

**Presidente AGTRP Associazione Guide Turistiche
Regionali Puglia**

info@assoquidepuglia.it

soniacapriati@hotmail.com

**Presidente AGTPC Associazione Guide Turistiche e
Crocieristiche Puglia**

info@agtpc.it

**F.E.G. Federazione Europea delle Associazioni di
Guide Turistiche**

annarita.perna1@gmail.com

Referente GTI per Puglia e Basilicata

puglia@guideturisticheitaliane.it

Responsabile FENAILP - sede provinciale di Bari

direzione@fenailp.it

giovannimaringelli@gmail.com

Federbus Puglia

federbuspuglia@gmail.com

Al Sig. Direttore Rip. Tributi

g.ninni@comune.bari.it

Al Sig. Direttore Rip. Culture

m.lupelli@comune.bari.it

Oggetto: Trasmissione bozza Regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno. Convocazione riunione 19 gennaio p.v. alle ore 9.30.

In riferimento all'oggetto, si invitano le SS.LL. a partecipare all'incontro che si terrà il 19 gennaio alle ore 9.30, presso la Sala Giunta del Comune di Bari.

Cordiali saluti.

L'Assessora alle Politiche Culturali e Turistiche

Dott.ssa Ines Pierucci



COMUNE DI BARI

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2023 PRESSO IL COMUNE DI BARI.**

ELENCO PARTECIPANTI

c_a662.Comune di Bari - Prot. n. 0082884/2023 del 30/01/2023. I copia confidenziale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Ninni, Ines Pierucci, Alessandro D'Adamo

Nome e Cognome	Ente/Amministrazione	Email	Pec	Firma
LUIGI GENTILI	UIL COPR PUGLIA	UILCOPRUGLIA@YAHOO.IT	UILCOPRUGLIA@PEC.IT	3357195334
Mauri Xevi	Confartigianato	upse@confartigianatobari.it		
COSIMO RANIERI	Confindustria Bari-BAT	cosimo.ranieri@villaromanaazi.com	tourxpepec.it	Con Lin
PIETRO INNOCENTI	FIAREI/CONFCOMMERIO	INFO@INNOCENTIVIAESI.IT		



COMUNE DI BARI

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

c_a662 Comune di Bari - Prot. n. 0082884/2023 - 30/03/2023 - 0113823
fornito digitalmente da Giuseppe Ninni, Ines Pierucci, Alessandro D'Adamo
conforme dell'originale sott

Nome e Cognome	Ente/Amministrazione	Email	Pec	Firma
FRANCESCO CAZZI	FEDERALBERGHI BARI	F. CAZZI@FEDERALBERGHIBARI.IT		
MARIA ROSA	FISASCAT CISC BARI	FISASCAT.BARI@ cisc.it		
GIUSEPPE BOCCUCCI	UIT CISC BARI	g.boccucci@cisc.it	ciscbaria@altapec.it	
CASTROVICCI FIORAMUSO	CONFLUENZA ITALIA/PUGLIA	Valerio LIT@ gmaire.com	G	
PIERLUIGI ZANETTI	AETB EXTRABERGHI	PIERZANETTI@LIBRO.IT		
EDDA LATERZA	FEDERTERZIARIO	eddalaterza@qmail. com	aweddolaterza@pec.it	



COMUNE DI BARI

Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrativo Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.).

puglia@confcooperative.it
claaipuglia@libero.it
confapipuglia@gmail.com
confartigianato.puglia@virgilio.it
confesercentipuglia@libero.it
ferrante@legapuglia.it
fistel.puglia@cisl.it
info@casartigianipuglia.it
info@confapipuglia.it
info@confapibaribat.it
info@uilpuglia.it
info@claaipuglia.it
info.casartigianipuglia@gmail.com
legacoop@legapuglia.it
puglia@confcooperative.it
puglia@cisl.it
puglia@confcommercio.it
puglia@cna.it
regionale@puglia.cgil.it
ricci@legapuglia.it
rollo@legapuglia.it
uilcompuglia@yahoo.it
urpuglia@uil.it
usr.puglia@cisl.it

Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani - Sezione Turismo

confindudtripuglia@confindudtripuglia.it
cosimo.ranieri@villaromanazzi.com

Presidente Federalberghi Bari

info@federalberghibari.it
f.caizzi@federalberghibari.it
presidente@federalberghibari.it

Presidente AETB Associazione Extralberghiero

Terra di Bari

info@aetb.it
extralberghierobari@gmail.com

Presidente Confesercenti Bari

info@confesercentibari.it

**Coordinatore Bari Area Metropolitana Assoviaggi
Confesercenti**

maurizio.federighi@gmail.com
m.federighi@federicianotravel.it

Presidente Provinciale Assoturismo Confesercenti

francescodecarlo25@gmail.com
francesco.decarlo@confesercentibari.it

Presidente FIAVET Puglia

info@innocentiviaggi.it
fiavetpuglia@fiavet.it

Presidente Confguide Confcommercio Bari

pietropalermo@inwind.it



COMUNE DI BARI

Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche

confguidebaribat@confcommercibari.it

Presidente Federagit Metropolitana Terra di Bari

anna.gernone@gmail.com

segreteria.federagitbari@gmail.com

Vice-presidente vicario Federagit Metropolitana

Terra di Bari

federagit.bari@gmail.com

rossellagendarmi@gmail.com

Presidente AGTRP Associazione Guide Turistiche

Regionali Puglia

info@assoguidepuglia.it

soniacapriati@hotmail.com

Presidente AGTPC Associazione Guide Turistiche e

Crocieristiche Puglia

info@agtpc.it

F.E.G. Federazione Europea delle Associazioni di

Guide Turistiche

annarita.perna1@gmail.com

Referente GTI per Puglia e Basilicata

puglia@guideturisticheitaliane.it

Responsabile FENAILP - sede provinciale di Bari

direzione@fenailp.it

giovannimaringelli@gmail.com

Federbus Puglia

federbuspuglia@gmail.com

slccgilbari@gmail.com

angela.mattia@gmail.com

info@uilpuglia.it

bari@federterziario.it

eddalaterza22@gmail.com

Bari@puglia.cgil.it

info@uilpuglia.it

utluglbaribat@gmail.com

segreteria@confcommercibari.it

Al Sig. Direttore Rip. Tributi

g.ninni@comune.bari.it

Al Sig. Direttore Rip. Culture

m.lupelli@comune.bari.it

Oggetto: Convocazione riunione 28 febbraio alle ore 9.30. Regolamento imposta di Soggiorno. Rettifica data.

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota prot. 65900 del 22.02.2023, per venire incontro alle esigenze manifestate da alcuni destinatari della presente, la riunione fissata per il giorno 28 febbraio alle ore 9.30 finalizzata a sentire codeste Associazioni sul Regolamento Imposta di Soggiorno e le modalità applicative del tributo ivi contenute, è posticipata al giorno 06.03.2023 alle ore 9.30 presso la Sala Giunta del Comune di Bari.

Si richiama l'art.4, comma 3, del D.Lgs 23/2011, ovvero quello in base al quale ... *In conformità' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.*

L'Assessora alle Politiche Culturali e Turistiche

Dot.ssa Ines Pierucci

Via Venezia, 41 70122 - Bari - tel. 080/5773846 - fax 080/2172955 - assessorato.culture@comune.bari.it



COMUNE DI BARI

DEI PARTECIPANTI

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

RIUNIONE DEL 06/03/2023 PRESSO LA SALA QUINTA DEL CON. DI BARI

Nome e Cognome	Ente/Amministrazione	Email	Pec	Firma
ALESSANDRO ERACLEO	CONFESUGIANATO BSU	UPSAGCONFESUGIANATOBSU.IT ALESSANDROERACLEO@CONFESUGIANATOBSU.IT A.ERACLEO@CONFESUGIANATOBSU.IT	UPSAGCONFESUGIANATO @CUCERUFID.IT	
RAFFAELA ALTAMURA	CONFESERVENTI BARI	info@confeserventi.bari.it	confeserventi.bari@pec.confeserventi.it	
GIANPOLO MENCIO LAERA	ASSHOTEL CONFESERVENTI BARI	INFO@CONFESERVENTI BARI. IT	CONFESERVENTI BARI @ PEC CONFESERVENTI. IT	
FRANCESCO TURI	CONFESERVENTI SAM	INFO@CONFESERVENTI SAM.IT		
PIERLUIGI ZANETTI	ASSOCIAZIONE EXTRALBERGHI TERME DI SAN	PIERZANETTI@LIBERO.IT		
Gabriele Scovone	ASS. EXTRALBERGHI ARTE - CONFILIPRESS	Vamejio 4EG gmail.com		
ALFONSO ANTONIO MICCÒ	SEGR. GEN. W FILCAMS - COIL BARI	Miccoli. filcams@coil.bari.it	filcams@coil.bari@pec.it	



COMUNE DI BARI

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

e_a662 Comune di Bari - Prot. 030/03/2023 0113926 - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Nimmi, Ines Pierucci, Alessandro D'Adamo

Nome e Cognome	Ente/Amministrazione	Email	Pec	Firma
COSIMO RANIERI	CONFINDUSTRIA BARI - BAT	cosimo.ranieri@villaromanazzi.com		
Dante Pellegrino	Comune Bari			
FRANCESCO CAZZI	FEDERALBERGHI			
MAURIZIO FEDERIGHI	ASSOVIATRI - CONFESERCENTI	M.FEDERIGHI@FEDERVIANTHANTO.IT		
VOLPICELLA LEONARDO	CONFCONVINCIA PROV. BARI	L.VOLPICELLA@CONFCONVINCIAZARI.IT		
CENTRATI VITO	UNIONTI PUGLIA	VITO.CENTRATI@UNIONTI.IT	UNIONTI@PEC.IT	
BARTISTA VITO	SUC COM BARI	sucogilbari@gmail.com		



COMUNE DI BARI

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

e_a662 Comune di Bari - Prot. 30/03/2023.0113926.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Ninni, Ines Pierucci, Alessandro D Adamo

Nome e Cognome	Ente/Amministrazione	Email	Pec	Firma
ANNA GERMONE	FEDERAGIT CONFES. TERIA DI BARI PRESIDENTE	federagit.bari@gmail.com		



c_a662: Comune di Bari - Prot. 30/03/2023.0113926.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Giuseppe Ninni, Ines Pierucci, Alessandro D Adamo

Possiamo ora passare alla discussione del quarto punto: "Parere ai sensi dell'articolo 55, istituzione imposta di soggiorno, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno". Con nota di protocollo 113926 2023 del 30 marzo 2023... scusate, la parola al Presidente della Prima Commissione.

Intervento

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, colleghi. Presidente, prima di passare alla lettura del punto all'ordine del giorno vorrei chiarire il mio voto contrario se possibile.

Presidente

Non può chiarirlo, non è il momento.

Intervento

Grazie, va bene così. Con nota protocollo 0113926 2023 del 30 marzo 2023 ricevuta dalla ripartizione tributi si chiedeva di esprimere parere ex articolo 55 del vigente regolamento sul decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione, sempre numero 2023/1500007 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto istituzione imposta di soggiorno, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. La Seconda Commissione ha esaminato la questione in data 31 marzo con verbale numero 63, in data 5 aprile con il verbale numero 66, in data 6 aprile con verbale numero 67 e in data 7 aprile con verbale numero 68 e ha espresso parere favorevole a maggioranza

dei presenti. La Prima Commissione ha esaminato la questione in data 11 aprile con verbale 66, in data 12 aprile con verbale numero 67 e in data 14 aprile con il verbale numero 69 e per mancanza di tempo ha ritenuto di esprimere il proprio parere in Consiglio. Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito. Grazie Presidente.

Presidente

Grazie. Chiedo se ci sono interventi. Possiamo aprire la discussione. La parola al Consigliere Burdi.

Consigliere Burdi

Allora, per quanto riguarda l'istituzione della tassa, dell'imposta di soggiorno, io avrei una serie di eccezioni da sollevare. Nella presentazione effettivamente non viene indicato correttamente quale dovrebbe essere l'importo minimo e massimo da applicare, quindi mi sarei auspicato che anche il Presidente in fase di presentazione del parere avrebbe un po' illustrato maggiormente quali siano le caratteristiche fondamentali di questa imposta di soggiorno. Il mio dubbio è anche, quindi l'imposta di soggiorno dovrebbe andare, così come parlato precedentemente prima del Consiglio, dovrebbe andare da un minimo di 49 centesimi ad un massimo di 2 euro, 2,50 euro,

non ricordo bene, ma anche nel regolamento non viene indicato in maniera precisa ma fa un riferimento ad una norma. In effetti nell'articolo 6 al primo comma mi definisce l'imposta di soggiorno la misura dell'imposta determinata per persone e per pernottamento ed è graduata alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche dei servizi nonché del seguente valore economico prezzo del soggiorno. Quindi quale è effettivamente l'importo della tassa di soggiorno e cosa fondamentale le risorse prese da questa tassa di soggiorno come verranno utilizzate? Verranno utilizzate per... non viene indicato. Cioè mi auspico che l'azione della tassa di soggiorno possa essere utilizzata per incentivare e promuovere il turismo, ma il mio è un auspicio, ma non viene indicato. Poi va questa imposizione di soggiorno a dare sempre un maggior peso anche alle strutture ricettive che dovrebbero incassare per conto, a fungere da sostituti d'imposta e quindi ad incassare le somme per conto del Comune. A mio parere sarebbe stato forse, cioè inventarsi qualcosa sotto l'aspetto informatico e quindi automaticamente andare in fase di pagamento, andare a devolvere l'imposta di soggiorno direttamente alle casse comunali. Quindi ci sono una serie di eccezioni che sto evidenziando. Quindi vi preannuncio il mio voto sfavorevole.

Presidente

Grazie Consigliere Burdi. La parola al Consigliere Balzano.

Consigliere Balzano

Grazie. Buongiorno a tutti. Faccio una piccola premessa. Ieri, anche per un mio bagaglio personale che voglio condividere con tutti i colleghi, ho fatto un po' la storia come nasce l'imposta di bollo. Vi tolgo qualche minuto ma ritengo che sia interessante e indirettamente credo che possa dare anche delle risposte al collega Vincenzo Burdi. Praticamente in Italia la tassa di soggiorno è nata nel lontano 1910. In un primo momento fu applicata solamente in alcune tipologie di Comuni, in particolare nelle stazioni termali e zone balneari. Successivamente, con il regio decreto, legge del 24 novembre 1938, la tassa diventò un'imposta e venne estesa a tutte le località turistiche d'Italia, rimanendo attiva fino alla fine del 1988. L'obiettivo dell'abolizione nel finire degli anni 80 del secolo scorso fu proprio quello di ridurre i costi del turista e quindi di conseguenza portare ad un aumento delle presenze turistiche. Però di fatto con l'abolizione di questa imposta non portò nessun risultato sperato ma addirittura a un calo delle presenze turistiche generali. Successivamente a seguito, qui arriviamo al giorno d'oggi, a seguito del federalismo fiscale comunale con legge 42 del 2009 nacque l'idea in ambito turistico, ecco perché è tutto collegato al turismo, di introdurre l'istituzione della nuova imposta di soggiorno per mezzo di due norme. La prima il decreto legge del

31 maggio 2010, numero 78, valido solo per la città di Roma e la seconda decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, contenente i principi che avrebbero, i punti cardine dell'imposta di soggiorno che oggi è in vigore. Successivamente dal 2012 sempre più Comuni italiani hanno deciso di applicare questa imposta arrivando ad oggi ad essere svariate centinaia di città che ovviamente hanno inserito questa imposta. Quindi anche io non ero a conoscenza del fatto che addirittura dal 1910 esiste prima tassa di soggiorno poi diventata imposta di bollo con l'evolversi di tutte queste leggi che hanno portato sempre sul settore turistico. Quindi credo che il discorso che diceva Vincenzo è racchiuso proprio in questo documento che è riportato ovviamente andando a verificare e leggere da dove nasce l'imposta di bollo. Quindi ovviamente per quanto mi riguarda, anche alla luce di questo documento che ho letto, il mio voto sarà favorevole. Grazie.

Presidente

Grazie Consigliere Balzano. Ci sono altri interventi? La Consigliera Abbinante. Prego.

Consigliera Abbinante

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Consigliere Balzano per le delucidazioni dettagliate che ha dato in merito all'imposta, la nuova imposta di soggiorno che si vuole applicare. Personalmente il mio pensiero è perché così fan

tutti dobbiamo farlo pure noi a me non sta bene. La vedo un'ulteriore imposta che se andasse magari a migliorare un servizio già prestato al turista l'avrei accolta. Non sono favorevole in quanto bisogna prima pensare a fornire il turista di un servizio che sia la sicurezza, il trasporto, le convenzioni e poi imporre la tassa di soggiorno magari per la tutela anche dei beni culturali. Siccome tutto questo in atto non lo vedo se non solo ed esclusivamente nel centro cittadino, quindi scarsi collegamenti, il mio voto sarà contrario. Grazie.

Presidente

Grazie alla Consigliera Abbinante. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? No. Allora possiamo passare alla votazione. Facciamo per appello nominale.

Dirigente

Grazie Presidente. Abbiamo 3 contrari, 6 favorevoli, 2 astenuti.

Presidente

Grazie dottoressa. Il Consiglio del Municipio, udita la relazione, presa visione della documentazione intervenuta, sentiti i diversi interventi, visti i verbali della seconda CCP numero 63, 66, 67, 68, rispettivamente del 31 marzo, 5, 6, 7 aprile 2023, i verbali della prima CCP numero 66, 67, 69 dell'11, 12 e 14 aprile 2023, preso atto che sulla presente

proposta di deliberazione è stato emesso il parere del direttore del Municipio trattandosi di mero atto di indirizzo, visto il vigente regolamento sul decentramento amministrativo, delibera di esprimere parere favorevole e di dare mandato alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla ripartizione tributi.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Grazia Albergo

IL DIRIGENTE
Luciana Cazzolla

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 12/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Mario Marchillo

Bari, 12/06/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 12/06/2023 al 26/06/2023.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>